

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

C.A.P. 28079
C.F. - P.IVA 00433300035

TEL. (0321) 882131 fax 882741

Ordinanza N° 24

OGGETTO: Deroghe chiusure domenicali e festive e saldi anno 2011

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamata l'ordinanza n. 22 del 15 dicembre 2008 con la quale, ai sensi del Decreto Lgs. 114/1998, sono stati disciplinati gli orari di apertura, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, operanti nel territorio comunale, anche al fine di garantire agli operatori commerciali la possibilità di programmare la propria attività;

Visto il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio" e, in particolare, gli artt. 11 e 13;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999 "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio del Piemonte";

Visto l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Vista il verbale di riunione tenutasi in data 26 ottobre 2010, con la quale sono stati invitati anche i rappresentanti di categoria;

Visto che nell'ambito della suddetta riunione si sono valutate e contemperate le esigenze complessive e generali dei consumatori, dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, anche al fine di armonizzare l'offerta commerciale nel bacino commerciale di riferimento uniformando la regolamentazione;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 54, lettera d) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n. 689 "Modifica del sistema penale" ed il relativo regolamento D.P.R. 22 Luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della Legge n. 689/81";

Considerata l'opportunità di contribuire al sostegno dell'economia locale con misure idonee a favorire il rilancio dei consumi e delle attività commerciali per introdurre una disposizione che consenta agli operatori di gestire le deroghe alla chiusura domenicale e festiva con un maggior grado di flessibilità in corrispondenza di iniziative, feste e attività organizzate volte a creare un clima di ottimismo e di fiducia;

Ritenuto tuttavia che l'introduzione di un maggior grado di flessibilità nell'individuazione delle deroghe per le finalità sopra descritte debba comunque essere vincolato:

- ad uno spirito di mutualità e di concorso in relazione all'organizzazione di attività di supporto evitando iniziative individuali ed isolate;
- al rispetto del numero massimo di deroghe previste;

D E C R E T A

Che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa, operanti nel territorio comunale, esclusi comunque i pubblici esercizi, devono rimanere aperti al pubblico secondo le seguenti modalità:

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento disciplina le deroghe alla chiusura domenicale e festiva e gli orari dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa nell'ambito del territorio comunale e le vendite di fine stagione per l'anno 2011.

ART. 2

ORARI

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, gli esercenti devono rispettare i seguenti limiti:

- L'apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 7,00;
- La chiusura deve avvenire entro le ore 22,00;
- Nel rispetto dei precedenti limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere di apertura.

ART. 3

CARTELLO ORARIO

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione immediata, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale qualora effettuata.

L'esercente non deve fare alcuna comunicazione al Comune relativamente all'orario di effettiva apertura e chiusura.

ART. 4

GIORNI FESTIVI – DISPOSIZIONI

Nei giorni domenicali e festivi è disposta la chiusura totale degli esercizi commerciali salvo le deroghe previste dai successivi capoversi e da ulteriori specifiche disposizioni del presente provvedimento.

Al fine di garantire la presenza sul mercato di prodotti freschi e deperibili e di alimenti per l'infanzia, verranno esaminate speciali deroghe in caso di festività ravvicinate anche se non consecutive.

ART. 5

DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA E SALDI

Agli esercenti è consentito derogare alla chiusura domenicale e festiva, , in corrispondenza delle seguenti date e per tutte le festività del mese di dicembre:

- Giovedì 6 gennaio 2011;
- Domenica 16 gennaio 2011;
- Domenica 1 maggio 2011;
- Giovedì 2 giugno 2011;
- Domenica 6 giugno 2011;
- Venerdì 24 giugno 2011;
- Domenica 11 settembre 2011;
- Martedì 1 novembre 2011;

Saldi invernali – dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011 per un massimo di otto settimane anche non continuative.

Saldi estivi –dal 1 luglio 2011 al 30 settembre 2011 per un massimo di otto settimane anche non continuative.

ART. 6

DISPOSIZIONI SPECIALI

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività: rivendite di generi di monopolio; nelle stazioni ferroviarie; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, i distributori di carburante qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente.

ART. 7

PERSONALE DIPENDENTE – DISPOSIZIONI

Indipendentemente dalle disposizioni del presente decreto, restano sempre salvi i diritti dei lavoratori dipendenti previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

ART. 8

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 ex art. 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/98, con possibilità di estinguere la violazione con il pagamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, con il pagamento di una somma pari a Euro 1.032,00 corrispondente indifferentemente al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione pecuniaria prevista.

In caso la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari il Comune sospende l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 9

DISPOSIZIONI

Il presente provvedimento va trasmesso al Comando Carabinieri, pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito www.comune.vespolate.no.it

Vespolate, 29 dicembre 2010

Il Responsabile di Servizio
Vice Comm. di Pol. Municipale
Giovanni Pepe